



# Commento relativo alla modifica dell'ordinanza del DFI sulle derrate alimentari desti- nate alle persone con particolari esigenze nutrizio- nali

(ODPPE, RS 817.022.104)

del 2 giugno 2025

## I. Situazione iniziale

Nell'ambito della presente revisione, l'ordinanza sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE, RS 817.022.104) è stata modificata per adeguarla allo stato delle conoscenze scientifiche, per aumentare la sicurezza dei consumatori e dei bambini nella prima infanzia e per adeguarla ad alcune modifiche legislative introdotte dall'Unione europea (UE).

## II. Commento alle singole disposizioni

### Allegato 1: Caseinato di ferro del latte

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha formulato un parere scientifico in cui è giunta alla conclusione che il caseinato di ferro del latte è sicuro alle condizioni d'uso proposte e che è una fonte da cui il ferro è biodisponibile.

La Commissione europea ritiene che il parere dell'EFSA fornisca motivi sufficienti per stabilire che il caseinato di ferro del latte autorizzato dal regolamento (UE) 2023/949<sup>1</sup> non desta preoccupazioni per la sicurezza come fonte di ferro, se utilizzato negli alimenti a fini medici speciali (esclusi gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia) e nei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso.

Di conseguenza è opportuno uniformare l'ODPPE a questa decisione dell'UE e autorizzare l'uso del caseinato di ferro del latte come fonte di ferro negli alimenti a fini medici speciali (esclusi gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia) e negli alimenti per il controllo del peso.

Nel quadro della presente revisione, l'ODPPE è armonizzata con il regolamento delegato (UE) 2024/2791<sup>2</sup>.

### Allegati 2 e 3

#### 2.4.4

Su richiesta della Commissione, il 18 luglio 2023 l'EFSA ha formulato un parere scientifico sulla sicurezza e sull'idoneità nutrizionale di un idrolizzato di proteine specifico costituito di concentrato proteico di siero di latte utilizzato in un alimento per lattanti e di proseguimento fabbricato da FrieslandCampina

<sup>1</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2023/949 della Commissione, del 12 maggio 2023, che autorizza l'immissione sul mercato del caseinato di ferro del latte quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, GU L 128 del 15.5.2023, pag. 60.

<sup>2</sup> Regolamento delegato (UE) 2024/2791 della Commissione, del 29 gennaio 2024, recante modifica dell'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per consentire l'uso del caseinato di ferro del latte come fonte di ferro nei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e negli alimenti a fini medici speciali, esclusi gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, GU L, 2024/2791, 31.10.2024.



Nederland B.V. In tale parere, l'EFSA ha concluso che l'idrolizzato di proteine in questione è una fonte proteica sicura e idonea sotto il profilo nutrizionale per l'uso negli alimenti per lattanti e di proseguimento, a condizione che l'alimento in cui è utilizzato contenga almeno 0,57 g/100 kJ (2,4 g/100 kcal) di proteine e sia conforme agli altri criteri in materia di composizione di cui al regolamento delegato (UE) 2016/127<sup>3</sup> e ai valori degli aminoacidi contenuti nell'allegato III parte A del suddetto regolamento (corrispondente all'allegato 3a lettera A ODPPE).

Viste le conclusioni del parere dell'EFSA, la presente modifica dell'ODPPE autorizza l'immissione sul mercato degli alimenti per lattanti e di proseguimento contenenti l'idrolizzato di proteine in questione. I requisiti relativi agli idrolizzati di proteine sono stati aggiornati e adeguati di conseguenza.

Nel quadro della presente revisione, l'ODPPE è armonizzata con il regolamento delegato (UE) 2024/2684<sup>4</sup>.

### **Allegato 3a**

Nella lettera A sono stati aggiornati i numeri.

## **III. Ripercussioni**

### **1. Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni**

Le modifiche proposte non hanno alcuna ripercussione per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

### **2. Ripercussioni sull'economia**

La ripresa del diritto dell'UE consente di evitare ostacoli al commercio con i nostri principali partner commerciali. L'adeguamento regolare degli allegati della ODPPE è essenziale per ridurre tali ostacoli e le relative ripercussioni sull'economia svizzera. Le aziende dovranno conformarsi a questi nuovi requisiti ripresi dal diritto dell'UE.

## **IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera**

Le modifiche proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.

## **V. Base legale**

L'articolo 41 dell'ordinanza del DFI sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali costituisce la base legale delle presenti modifiche.

---

<sup>3</sup> Regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche di composizione e di informazione per le formule per lattanti e le formule di proseguimento e per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni sull'alimentazione del lattante e del bambino nella prima infanzia, GU L 25 del 2.2.2016, pag. 24.

<sup>4</sup> Regolamento delegato (UE) 2024/2684 della Commissione, del 2 febbraio 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/127 per quanto riguarda le prescrizioni relative alle proteine per le formule per lattanti e le formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici, GU L, 2024/2684, 11.10.2024.